

## COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

# ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.º 267/2000) \*\*\*\*\*

OGGETTO: Ammissione parziale - Istanza di ammissione alla massa passiva nº 198, prot. generale n. 17943 del 18/4/2017 presentata dalla Soc. Cooperativa Sociale Genesi.

## Deliberazione nº 20 del 02/02/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 02 del mese di febbraio, alle ore 16,00 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

_	Naminativo	Funzione	Presente	Assente
C.	Nominativo	Tunzione		V
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente		X
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente	X	
_			V	
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente	Λ	

Partecipa alla riunione il Sig. Scattareggia Rino Giuseppe, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

#### Premesso che:

- FII comune di Milazzo con deliberazione del Commissario ad acta n. 2 dell'11/01/2013 ha dichiarato il dissesto a far data 31/12/2011;
- con sentenza del TAR di Catania 1968/2015 notificata all'Ente in data 13/08/2015 il 1º dissesto è stato annullato;
- esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;
- n data 12settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione nº 39 del 12/09/2018, determinando altresì di procedere ad una ricognizione dello stato della procedura di liquidazione, stante la particolarità della situazione determinatasi a seguito delle dimissioni;
- con propria deliberazione nº 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto "Gestione" dissestuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 del d.lgs. nº 267/2000", stante la stima della massa passiva effettuata e la



situazione economica e finanziaria dell'ente, è stato richiesto il ricorso alla

procedura semplificata;

con deliberazione giuntale nº 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto "Adesione" alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. nº 267/2000", l'Amministrazione ha aderito alla procedura semplificata; Accertato che l'Organo Straordinario di Liquidazione:

a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. nº 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e

provvede alla:

rilevazione della massa passiva;

acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;

⇒ liquidazione e pagamento della massa passiva;

b) ai sensi dell'art.

1. 254, comma 3 del d.lgs. nº 267/2000, rientrano nella massa passiva:

i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre 2014;

i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;

i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di

liquidazione ai sensi del comma 7.

- 2. 258, commi3/5 del d.lgs. nº 267/2000, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione, le posizioni debitorie proposta dagli istanti/segnalate dagli uffici devono dare "adeguata dimostrazione della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali,
  - effettivamente esistere deve senso che nel certezza, un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente
  - liquidità, nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico

esigibilità, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione

provvedendo, in caso contrario, alla loro esclusione totale/parziale dalla rilevazione della massa passiva;

Vista l'istanza/fascicolo di ammissione alla massa passiva nº 198 prot. generale n. 17943 del 18/4/2017 - prot. OSL 472 del 21/4/2017, presentata dalla Soc. Cooperativa Sociale Genesi nella persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Sottile Walter diretta ad ottenere il pagamento della somma **complessiva di €** 

766.288,33 relativa a otto fatture per interessi moratori: interessi DATA moratori FATTURA N. IMPORTO 30/11/2009 61.237,28 € 01/12/2009 425 31/05/2010 26.802,16 € 07/06/2010 252 30/05/2012 83.381,99 € 30/05/2012 256 30/05/2012 73.228,50 € 30/05/2012 257 31/10/2012 8.163,42 06/11/2012 € 617 31/10/2012 10.871,43 € 06/11/2012 632 31/10/2012 44.458,88 € 06/11/2012 633 30/06/2015 458.144,67 30/07/2015 € 234/E 766.288,33 €



Richiamata la relazione istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. nº 267/2000 rilasciata dal Funzionario Sig. Franco Otera prot. 20604 del 13/04/2018 che riferisce quanto di seguito indicato in sintesi:

risultano istanze presentate a giugno 2013 - nn. 213; 234 e 244, dalla Cooperativa Genesi di inserimento alla massa passiva dell'Ente a seguito della 1° dichiarazione di dissesto operata con deliberazione del Commissario ad acta n. 2

dell'11/01/2013;

e con le superiori istanze la Cooperativa Genesi ha chiesto l'inserimento nella massa passiva dell'Ente per: 1) mancato pagamento di fatture emesse su differenze oneri connessi all'applicazione del rinnovo contrattuale sul servizio domiciliare anziani; 2) mancato pagamento fattura afferente a parcheggi; 3) interessi di mora su fatture per servizi erogati;

precisa che, emessa la sentenza del Tar di Catania n. 1968/2015 notificata all'Ente in data 13/08/2015, la Cooperativa Genesi ha presentato fattura elettronica n. 234/E di € 458.144,67 respinta dallo stesso scrivente e successivamente riproposta in formato cartaceo oltre che in formato elettronico;

accerta che la Cooperativa ha percepito per intero la sorte capitale;

In merito agli interessi dichiara che la Cooperativa li chiede dal 2009 al 2015, operando calcoli di difficile comprensione;

Considerato che per la definizione del procedimento istruttorio si sono resi necessari organizzare degli incontri con il legale rappresentante della Cooperativa Genesi Sig. Busacca Gianluca e che nell'incontro avvenuto in data 21/12/2020 il legale rappresentante della Cooperativa ha dato conferma sull'avvenuto pagamento dei servizi relativi alle fatture per le quali si chiedono gli interessi moratori ed inserite nell'istanza; durante l'incontro è stato rilevato che:

per circa venti fatture emesse per il pagamento del servizio - sorte capitale non si ha conoscenza della data di acquisizione al protocollo dell'Ente e, conseguentemente, diventa aleatorio il termine per la decorrenza degli interessi di mora; pertanto, si è proposto di stabile il termine di 120 giorni dalla emissione della fattura per il calcolo degli interessi;

il credito ammissibile **ammonterebbe ad € 486.003,23** e che la differenza è dovuta a duplicazione d'importi per errori nei conteggi forniti dalla cooperativa;

e parti rinviano ad un nuovo incontro, a seguito di verifica dei conteggi da parte della cooperativa, finalizzati alla definizione dell'importo oggetto di successiva ammissione;

Vista la nota della Cooperativa Genesi del 16/6/2021 prot. OSL 577 del 16/6/2021 avente per oggetto: "accettazione del conteggio proposto" nella quale la Cooperativa prende atto dei criteri di calcolo stabiliti nell'incontro del 21/12/2020 ovvero del termine di 120 giorni dalla emissione della fattura non avendo trovato la documentazione comprovante la data di acquisizione al protocollo generale dell'Ente delle fatture oggetto di contestazione. Chiede, in subordine, l'applicazione del D. Lgs n. 231/02, art. 4 cc. 1 e 2 il quale sancisce che "Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento" nel caso in cui non sia certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta, il termine decorre ...dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi", e in definitiva si rende disponibile ad accettare il conteggio proposto dall'Organismo Straordinario di Liquidazione;



**Richiamata** la relazione prot. OSL 1026 del 17/11/2022, con allegato prospetto di determinazione, resa dal Dott. **D'Arrigo Alberto** consulente per la valutazione dell'istanza n. 198 il quale sul ricalcolo degli interessi richiama la normativa di riferimento ovvero l'art. 4 del D. Lgs n. 231/02 così come richiamata nella nota della Cooperativa Genesi del 16/6/2021 prot. OSL 577 del 16/6/2021; precisa altresì che la data di acquisizione della fattura da parte dell'Ente/debitore coincide con la data di assunzione al protocollo generale e che non rinvenendo in atti elementi utili a definire la data di acquisizione al protocollo dell'Ente delle singole fatture, si è proceduto a calcolare gli interessi dal trentunesimo giorno dalla data della fattura; Nello specifico:

A) fattura 425 dell'1/12/2009 di € 61.237,28

Fattura	Importo chiesto	A - Importo ricalcolato dalla data fattura	B - Importo ricalcolato 30 gg data fattura	Motivazione
425	€ 61.237,28	€ 61.008,22 (	€ 57.367,21	Arrotondamenti
dell'1/12/2009		-€ 229,06)	(-€ 3.870,07)	nel conteggio

### B) fattura 252 del 07/06/2010 di € 26.802,16

Fattura		Importo chiesto	Importo rica 2/12/2009	alcolato dal	Motivazione
n.252 del 7/6/2010	Interessi moratori su 21 fatture dal2/12/200 9 al 31/05/2010	€ 17.471,20	€ 17.374,67	(€ - 96,49)	Arrotondamenti nel conteggio
	32/00/2020		A - Importo ricalcolato dalla data fattura	B - Importo ricalcolato 30 gg data fattura	Motivazione
	Interessi moratori <u>su</u> <u>28 fatture</u> dal 8/6/2010 al 31/05/2010	€ 9.330,89	€ 12.378,82 (+3.047,93)	€ 9.721,03 (+€ 390,14)	
		€ 26.802,16	€ 29.753,49	€ 27.095,70	

### C)<u>fattura 256 del 30/5/2012 di € 83.381,99</u>

Fattura		Importo chiesto	Importo ricalcolato
n.256 del 30/5/2012	Interessi moratori su <u>31 fatture</u> dal 01/06/2010 al 30/05/2012	€ 83.381,99	€ 83.381,99



D) fattura 257 del 30/05/2012 di € 73.228,50

D) <u>fattura 257 d</u> Fattura	Importo chiesto	A - Importo ricalcolato dalla data fattura	B - Importo ricalcolato 30 gg data fattura	Motivazione
257 del 30/05/2012	€ 73.228,50		€ 68.537,98 (-€ 4.690,52)	Per errori di calcolo

E) fattura 617 del 6/11/2012 di € 8.163,42

Fattura 617 de	Importo chiesto	A - Importo ricalcolato dalla data fattura	B - Importo ricalcolato 30 gg data fattura	Motivazione
617 del 20/11/2012	€ 8.163,42		€ 8.121,81 (-€ 41,61)	Per errori di calcolo

F) fattura 632 del 6/11/2012 di € 10.871,43

gli interessi moratori Fattura	I 6/11/2012 di Importo chiesto	A - Importo ricalcolato dalla data fattura	B - Importo ricalcolato 30 gg data fattura	Motivazione  Per errori di
632 del 06/11/2012	€ 10.871,43		€ 10.829,99 (-€ 41,44)	Per errori di calcolo

G) fattura 633 del 6/11/2012 di € 44.458,88

	33 dei 6/11/2012 d.	Importo chiesto	Importo ricalcolato
Fattura n.633 del 06/11/2012	Interessi moratori su <u>54 fatture</u> dal 01/06/2012 al 31/10/2012	€ 31.515,99	€ 31.395,79 (- € 120,20)
	Interessi moratori su <u>4 fatture</u> fino al 31/10/2012	€ 12.942,89	€ 12.939,33 (-3,56)
		44.458,88	44.875,12



# H) fattura elettronica234/E del 30/07/2015 di € 458.144,67

Fattura		Importo chiesto	Importo ricalcolato
n.234/E del	Interessi moratori su <u>70 fatture</u> dal 01/06/2010 al 30/06/2015	€ 458.144,67	€ 457.888,23 (- € 256,44)

Atteso che con nota prot. OSL 1022 del 15/11/2022 inviata via PEC in pari data è stato comunicato, ai sensi della L.R. 7/2019, l'importo riconoscibile ed ammissibile pari ad € 486.003,23 così come stabilito nel verbale redatto in occasione della riunione del 21/12/2020 e trasmesso alla coop. Genesi via PEC in data 22/12/2020 e così come accettato dalla Coop Genesi giusta nota di accettazione del conteggio proposto prot. OSL 577 del 16/6/2021;

Ritenuto che l'istanza di ammissione alla massa passiva nº 198 prot. generale n. 17943 del 18/4/2017 - prot. OSL 472 del 21/4/2017, presentata dalla Soc. Cooperativa diretta ad ottenere il pagamento della somma complessiva di € 766.288,33per interessi di mora relative a fatture emesse per servizi resi al Comune di Milazzo, secondo le risultanze istruttorie, debba essere dichiarata:

- ammissibile parzialmente in quanto ad €486.003,23;
- non ammissibilein quanto ad € 280.285,10 per differenze di calcolo e duplicazioni di somme;

### Visti/e/o

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

#### **DELIBERA**

- 1. per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate di dichiarare l'istanza di ammissione alla massa passiva nº 198 prot. generale n. 17943 del 18/4/2017 - prot. OSL 472 del 21/4/2017, presentata dalla Soc. Cooperativa Sociale Genesi, secondo le risultanze istruttorie:
  - a. ammissibile parzialmente in quanto ad € 486.003,23;
  - b. non ammissibile in quanto ad € 280.285,10 per differenze calcolo e duplicazioni di somme;

N°	Richiesto	Ammesso	Non Ammesso
<b>Istanza</b> 198	€ 766.288,33	€ 486.003,23	€ 280.285,10

2. di dare atto che l'epoca di riferimento in cui è sorta l'obbligazione relativa al debito derivante dalle spese di condanna risultante nell'istanza di ammissione, nell'attestazione, e nell'istruttoria è collocabile 2009/2015;



	Ammesso .
EPOCA CREDITO	Allinesse
Fino al 31/12/2006	€ 0,00
	€ 55.837,27
Dal 01/01/2007 al 31/12/2011	
Dal 01/01/2012 al 31/12/2014	€ 430.165,96
Dai 01/01/2012 di 31/12/	€486.003,23

- 3. di disporre la notifica del presente provvedimento all'istante, a cura dell'ufficio di supporto all'OSL;
- 4. di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
  - a. al Giudice Amministrativo o ricorso straordinario all'On le Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, laddove si intenda far valere la lesione di un interesse legittimo;
  - b. al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di un diritto soggettivo;
- 5. di dichiarare la presente immediatamente esecutivaex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
- 6. di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:
  - Sindaco
  - Segretario Generale
  - Dirigenti dei settori;
  - Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo pretorio.

Tale de ibera verrà pubblicata a cura del personale dell'OSL:

- o all'albo pretorio;
- o sul sito internet del Comune;
- sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola

Il Componente – dott.ssa Maria Leopardi

Il Componente – dott. Rosario Caccamo

Il Segretario Verbalizzante

Scattareggia Rino Giuseppe

MacGoogne
H 33/12/2011 30/09/2012 31/12/2012 30/09/2013



18.00   18.0



II	sottoscritto	Segretario	Generale,	visti	gli	atti	d'ufficio,	su	conforme	attestazion	e
dell'addet	to all'albo				-						

### ATTESTA

che la presente delibe	razione è stata affissa a giorni consecutivi.	ll'albo pretorio	comunale	11 03 01-2013 per
	a Comunale, lì			
	a comunate, n			Il Segretario Generale
L'addetto all'albo				
Per copia conforme all'	originale			
Milazzo, lì				
	Il Segretario Generale			
	~			